

Informazioni e requisiti per il patrocinio a spese dello Stato:

- a) la difesa tecnica nel procedimento penale è obbligatoria;
- b) ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da quello nominato di ufficio come sopra indicato;
- c) ha l'obbligo di retribuire il difensore di ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- d) l'imputato e la parte offesa possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
- e) le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono previste dagli artt. 76 e 77 del D.P.R. 115/2002 e succ. modificazioni ed integrazioni che qui di seguito si riportano:

ART. 76. (L)- (Condizioni per l'ammissione)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68 (1)

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, [il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi], se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. (2)

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. (3)

ART. 77 - (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)

I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.